

**MARIAELENA
MALASPINA**

CN = MARIAELENA
MALASPINA
C = IT



AZIENDA SOCIALE SUD EST MILANO

Ente capofila Ambito Territoriale Sociale di
San Giuliano Milanese

Determinazione Direttoriale n° 240 del 05.10.2026

OGGETTO: SELEZIONE PUBBLICA PER ESAMI PER L'ASSUNZIONE DI N. 3 ASSISTENTI SOCIALI - AREA DEI FUNZIONARI E DELL'ELEVATA QUALIFICAZIONE – DI CUI N.2 A TEMPO PIENO INDETERMINATO E N.1 A TEMPO PARZIALE H 24 E INDETERMINATO, E PER LA FORMAZIONE DI UNA GRADUATORIA. APPROVAZIONE DEL BANDO

IL DIRETTORE GENERALE

Vista la dotazione organica approvata con deliberazione dell'Assemblea Consortile n.1 del 05.02.2026 che prevede n. 3 posti per Assistente Sociali, nei servizi e settori aziendali, di cui n. 2 a tempo pieno e indeterminato e n.1 a tempo parziale 24 h e indeterminato

Data la conseguente necessità di dare seguito alle linee di sviluppo individuate nel Piano Programma 2026 e Budget Economico 2026-2028 e dare continuità alle gestioni a garanzia del normale funzionamento dei servizi aziendali.

Rilevato che con determinazione n.148 del 24.06.2026 è stato indetto bando per mobilità volontaria esterna in entrata ex art.30 D. LGS. 165/2001 e s.m.i. per la copertura di n. 3 posti di assistente sociale a tempo indeterminato, a tempo pieno e parziale e per le diverse necessità aziendali, in qualità funzionari ed elevate qualificazione che non ha dato esito positivo;

Evidenziata anche la necessità delle coperture dei posti vacanti in dotazione organica come da oggetto e di eventuali esigenze presenti e future di vuoti di organico e di fabbisogno del personale, a parità di categoria e professionalità in tutte le Aree e Settori aziendali a tempo indeterminato e/o determinato e pieno e/o parziale.

Premesso che:

- A.S.S.E.MI. è un'azienda speciale consortile costituita ai sensi dell'art. 114 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, per la gestione associata di servizi sociali, assistenziali, educativi, sociosanitari e, più in generale, di servizi alla persona;
- il fabbisogno del personale e gli atti di programmazione aziendale prevedono la copertura di n. 3 posti di Assistente Sociale, Area dei Funzionari e dell'Elevata Qualificazione, a tempo indeterminato e pieno/parziale, come da dotazione organica approvata con deliberazione dell'Assemblea Consortile n. 1 del 05.02.2026;
- la copertura dei posti è necessaria ad assicurare continuità, adeguatezza e regolare funzionamento dei servizi aziendali;
- le graduatorie aziendali utili per il medesimo profilo risultano esaurite per la copertura del fabbisogno oggetto del presente atto;

Richiamati:

- lo Statuto vigente di A.S.S.E.MI.;
- il Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi di A.S.S.E.MI., approvato dal Consiglio di Amministrazione con deliberazione n. 25 del 3 novembre 2022 e successive modifiche e integrazioni;
- il Piano Programma, il Budget economico e gli atti di programmazione del fabbisogno di personale vigenti;

Visti:

- il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, con particolare riferimento all'art. 114, ai sensi del quale è stata costituita l'Azienda speciale Consortile A.S.S.E.MI.;
- il D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, per quanto applicabile;
- il D.P.R. 9 maggio 1994, n. 487, nel testo vigente, come modificato dal D.P.R. 16 giugno 2023, n. 82;
- gli artt. 35, 35-ter e 35-quater del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, concernente norme sull'accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalità di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici impieghi;
- il D.Lgs. 11 aprile 2006, n. 198, recante il Codice delle pari opportunità tra uomo e donna;
- la legge 12 marzo 1999, n. 68 e la legge 5 febbraio 1992, n. 104;
- l'art. 3, comma 4-bis, del D.L. 9 giugno 2021, n. 80, convertito dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, in materia di misure per candidati con disturbi specifici dell'apprendimento;
- il D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82, con particolare riferimento alla presentazione telematica delle candidature;
- il D.Lgs. 15 marzo 2010, n. 66, in materia di riserva a favore dei volontari delle Forze armate, previa verifica del cumulo delle frazioni maturate;
- il Regolamento (UE) 2016/679 e il D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196;
- il vigente CCNL del Comparto Funzioni Locali;

Rilevato che dal 14 luglio 2023 è entrata in vigore la nuova riforma dei concorsi, D.P.R. 16 giugno 2023 n. 82, "Regolamento recante modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, concernente norme sull'accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalità di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici impieghi" in base al quale tutte le Pubbliche Amministrazioni, comprese quelle locali, devono pubblicare i bandi di concorso sul portale di reclutamento inPA (<https://www.inpa.gov.it/>).

Rilevato che la graduatoria che si formerà avrà la durata prevista dalla normativa vigente alla data della sua approvazione e potrà essere utilizzata nei limiti e secondo le condizioni stabilite dalla normativa e dal Regolamento aziendale.

Richiamato il vecchio testo dell'art. 114 del TUEL, D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, come integrato dall'art. 25 comma n.2 lettera a) del Decreto Legge n.1 del 24.01.2012, convertito in Legge n.27 del 24.03.2012, che al comma 5 bis nel prevedere l'assoggettamento di aziende speciali ed istituzioni al patto di stabilità interno e tra gli altri al divieto o limitazioni alle assunzioni di personale, recitava "Sono escluse dall'applicazione delle disposizioni del presente comma aziende speciali e istituzioni che gestiscono servizi socio-assistenziali ed educativi, culturali e farmacie."

Richiamato il vigente testo dell'art.18 comma 2-bis del Decreto-legge del 25/06/2008 n. 112 secondo cui "le aziende speciali e le istituzioni si attengono al principio di riduzione dei costi del personale, attraverso il contenimento degli oneri contrattuali e delle assunzioni di personale. A tal fine l'ente controllante, con proprio atto di indirizzo, tenuto anche conto delle disposizioni che stabiliscono, a suo carico, divieti o limitazioni alle assunzioni di personale, definisce, per ciascuno dei soggetti di cui al precedente periodo, specifici criteri e modalità di attuazione del principio di contenimento dei costi del personale, tenendo conto del settore in cui ciascun soggetto opera. Le aziende speciali e le istituzioni adottano tali indirizzi con propri provvedimenti e, nel caso del contenimento degli oneri contrattuali, gli stessi vengono recepiti in sede di contrattazione di secondo livello. Le aziende speciali e le istituzioni che gestiscono servizi socio-assistenziali ed educativi, scolastici e per l'infanzia, culturali e alla persona (ex IPAB) e le farmacie sono escluse dai limiti di cui al precedente periodo, fermo restando l'obbligo di mantenere un livello dei costi del personale coerente rispetto alla quantità di servizi erogati. Per le aziende speciali cosiddette multiservizi le disposizioni di cui al periodo precedente si applicano qualora l'incidenza del fatturato dei servizi esclusi risulti superiore al 50 per cento del totale del valore della produzione."

Considerato che l'Azienda è dotata di propria autonomia normativa e organizzativa per la rideterminazione delle proprie dotazioni organiche, nonché per l'organizzazione e gestione del personale, è da inquadrarsi tra gli enti pubblici economici come da Cass. SS.UU. 12654/1997, Cass. 10968/2001, Cass. 18015/2002,

Cass. 15661/2006, Cass. SS.UU. 20075/2013, Cons. Stato 641/2014, Cass., sez. lavoro, n. 3984 del 9 febbraio 2023 e Cass., sez. lavoro, ordinanza n. 32798 del 2024.

Dato atto che il bando allegato disciplina requisiti, modalità di presentazione delle domande, prove, criteri di valutazione, preferenze, riserve e formazione della graduatoria;

Dato atto che il costo annuo e pluriennale derivante dalle assunzioni trova copertura negli stanziamenti del Budget economico 2026-2028 e risulta coerente con la programmazione del fabbisogno di personale e con gli equilibri economico-finanziari dell'Azienda.

Dato atto che con successivo atto si procederà a nomina della commissione giudicatrice.

Ritenuto opportuno indire una selezione pubblica per esami per l'assunzione di n. 3 Assistenti Sociali, Area dei Funzionari e dell'Elevata Qualificazione, di cui n. 2 a tempo pieno e indeterminato e n.1 a tempo parziale 24 h e indeterminato nonché per la formazione di una graduatoria utilizzabile secondo la normativa e il regolamento aziendale vigenti al momento della redazione della stessa;

Assunta la propria competenza ai sensi dello Statuto e del Regolamento aziendale vigenti;

DETERMINA

per i motivi sovraesposti che qui si intendono integralmente riportati:

- 1) di approvare e bandire la procedura di selezione del personale come da bando allegato che forma parte integrante e sostanziale del presente atto;
- 2) di pubblicare la selezione sul portale per il reclutamento InPA (<https://www.inpa.gov.it/>) e sul sito istituzionale di A.S.S.E.MI. (<https://www.incrociocomuni.it/>);
- 3) di dare diffusione al bando tramite:
 - pubblicazione del testo integrale del bando all'albo aziendale e sul sito Internet di A.S.S.E.MI. e sui siti dei Comuni dell'Ambito Sociale Territoriale di San Giuliano Milanese (Carpiano, Cerro al Lambro, Dresano, Colturano, Melegnano, San Donato M.se, San Giuliano Milanese, San Zenone al Lambro, Vizzolo Predabissi) e dei Comuni soci di Paullo e Tribiano;
 - trasmissione al locale Centro per l'Impiego – AFOL Metropolitana;
 - trasmissione del bando di concorso al Ministero della Difesa per la riserva di posti ai sensi dell'art. 1014, comma 3 e 4, e dell'art. 678, comma 9, del D.Lgs. 66/2010 (Codice Ordinamento Militare - COM) e successive modifiche e integrazioni, determinatasi come dettagliato nel bando;
 - trasmissione all'Ordine degli Assistenti Sociali Lombardia;
 - social network;
 - trasmissione a Neass-Network Aziende Speciali Sociali Lombardia, per diffusione alle aziende associate (<https://www.neass.it/>);
- 4) Di dare atto che alla composizione della Commissione giudicatrice si provvederà con successivo atto.

IL DIRETTORE GENERALE
Dott.ssa Mariaelena Malaspina
[Firmato digitalmente]